

STATUTO

LEFT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: PADOVA PD VIA BEATO PELLEGRINO 16

Codice fiscale: 04064360284

Numero Rea: PD - 359096

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2005 - Statuto completo da pag 2 a 20

ALLEGATO "C" al n. 7.554 REP. e al n. 1.481 RACC.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) **DENOMINAZIONE** - E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "LEFT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Art. 2) **SEDE** - La società ha sede legale in Comune di Padova, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione nel competente registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter **disp. att.** c.c.

Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e rappresentanze e uffici, in Italia ed all'estero, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il domicilio dei soci è quello che risulta dal libro soci. E' onere del socio comunicare alla società, con lettera raccomandata, ogni eventuale variazione.

Art. 3) **OGGETTO** - La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'acquisto, la vendita, la permuta di terreni e fabbricati di qualsiasi tipo e destinazione;
- la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, sia diretto che a mezzo appalto, di fabbricati civili, industriali e rustici ovvero per qualsiasi destinazione;
- la realizzazione , in proprio o con appalto, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- la realizzazione (in tutte le sue fasi o parti di esse) di opere edili in generale;

- l'amministrazione e la gestione non a scopo di godimento, la locazione e affitto di immobili di qualsiasi natura, nonché la prestazione di servizi in genere connessi all'attività edile;
- il commercio, il noleggio, la produzione, l'allestimento e montaggio di stand per fiere e manifestazioni in conto proprio e in conto terzi;
- lo svolgimento, anche per conto di terzi, di servizi di trasporto stradale mediante veicoli di proprietà e non;
- la gestione di eventi, spettacoli, manifestazioni e fiere in proprio e in conto terzi.
- l'organizzazione e consulenza nel campo della pubblicità, della radio e televisione e ricerche di mercato per conto terzi;
- la gestione, la compravendita e l'affitto di esercizi commerciali, nei limiti delle vigenti norme, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, circoli, ristoranti e mense.

La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, quest'ultime non nei confronti del pubblico, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui

al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 4) **DURATA** - La società avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) **CAPITALE SOCIALE** - Il capitale sociale è di Euro 25.000,00.= (venticinquemila virgola zero **zero**).

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'art. 2465 C.C.

Art. 6) **AUMENTO DI CAPITALE** - La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

II conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Art. 7) **APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI** - La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è **postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Art. 8) **EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO** - La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà esser adottata con decisione dei soci.

Art. 9) **TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI** - I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante

biglietto raccomandato, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori e al socio alienante.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura **infungibile**, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più **prelazionari** eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un **arbitratore** che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale **arbitratore** verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Art. 10) **TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE** - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

In caso di trasferimento della partecipazione sociale a causa di morte ad una pluralità di soggetti la partecipazione stessa si suddividerà automaticamente

tra gli stessi in proporzione alla propria quota di acquisto per causa di morte; in tal caso il risultato di tale suddivisione sarà arrotondato al secondo decimale in base alle regole di cui all' art. 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997.

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11) **RECESSO** - Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

I soci che **recedono** dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento. A tal fine sarà utilizzato il criterio noto alla pratica **aziendalistica** come metodo misto patrimoniale - reddituale.

Si applica per il resto l'art. 2473 c.c.

Art. 12) **ESCLUSIONE** - L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2466 c.c., può aver luogo:

- a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore;
- c) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata dagli amministratori.

La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso, come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.

In particolare la cessione della quota del socio escluso agli altri soci ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con sè medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente statuto del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso.

Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni l'esclusione sarà priva di effetto.

L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata, con deliberazione degli amministratori ove questi rivedano nel merito il giudizio che ha portato alla delibera di esclusione.

Non ricorrendo tali presupposti l'esclusione può essere revocata solo con lo stesso procedimento previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13) **MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI** - I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonchè sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 14) **MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI** - Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso

espresso per iscritto, a scelta di chi è legittimato a promuovere l'adozione della decisione.

Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., ove previsto nel presente statuto nonché con riferimento alle materie di cui ai n.ri 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis c.c. ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo **finché** la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 15) **DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA** - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale.

Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci;

oppure

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Art. 16) DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso.

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Art. 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479 bis c.c. è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante, lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, oppure, telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima

dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) c.c.

La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singole assemblee).

L'assemblea è presieduta da persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo,

nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera, anche nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., con il

voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, salvo le diverse maggioranze previste nel presente statuto.

Alt. 18) **MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO** - Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis c.c.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'art. 2482 bis secondo comma c.c. e delle eventuali relative osservazioni venga depositata nella sede della società prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta direttamente in assemblea.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 19) - **NOMINA - REVOCA - DURATA** - La Società è amministrata da un minimo di uno a un massimo di cinque amministratori nominati con decisione dei soci, i quali resteranno in carica a tempo indeterminato o per il tempo stabilito all'atto delle nomina e potranno essere anche non soci.

Si applica agli amministratori l'art. 2390 c.c.

Art. 20) **COMPENSO** - Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a

favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 21) **POTERI** - Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Art. 22) **FORME DI AMMINISTRAZIONE** - Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente statuto riservato alla competenza del consiglio di amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza, calcolata per teste.

Art. 23) - **DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** - Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il vice-presidente se non già nominati dai soci.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16; per l'adozione della decisione non

collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori.

Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo, lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaci Effettivi se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza, ovvero telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaci Effettivi se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché

visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 24) **AMMINISTRATORI DELEGATI** - Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Art. 25) **RAPPRESENTANZA** - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta: all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega, a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione **disgiuntiva** ai sensi dell'art. 2257 c.c., a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c.

L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI

CONTROLLI

Art. 26) **COLLEGIO SINDACALE** - Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dei soci.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

Art. 27) **CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO** - In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 28) **ESERCIZIO SOCIALE** - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 29) **BILANCIO** - Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Gli utili netti saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 30) **COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA** - Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

Spettano all'assemblea le determinazioni e competenze di cui all'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO IX

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Art. 31) **CLAUSOLA COMPROMISSORIA** - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, devono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Padova, anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri.

L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico ovvero da un collegio costituito da tre o cinque arbitri nominati dalla Camera Arbitrale di Padova.

L'arbitro unico o il collegio arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria o la sua modifica deve essere approvata dall'assemblea dei soci con delibera favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono salve comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32) **RINVIO** - Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi in materia di società a responsabilità limitata.

F.to Lino **Zancanaro**

F.to Lorenzo Robatto Notaio